

**ANCI LOMBARDIA/ANCILab s.r.l.**

## **CONTENUTI DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.**

### **Validazione del PEF**

L'attività di validazione sarà svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 c.4 della delibera ARERA n. 363/21 e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera (di seguito "MTR-2") così come integrato, modificato e aggiornato dalla delibera n. 389/23  
La validazione attiene almeno alla verifica:

- 1) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Gestori;
- 2) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito dal gestore.

Come previsto dall'art.7 c.3 della delibera, il Piano Economico Finanziario del Gestore deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINA ARERA 1/2023/DTAC, Allegato 3 o 4);
- b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINA ARERA 1/2023/DTAC, N. 2, Allegato 2);
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Al fine della validazione del PEF le attività svolte riguardano la:

- verifica della presenza della dichiarazione di veridicità dei dati da parte dei gestori;
- verifica della completezza dei contenuti minimi del PEF indicati nell'art. 27 del MTR-2 e così riepilogati:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  - specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
  - relazione sul modello gestionale ed organizzativo, sui livelli di qualità del servizio, sulle eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e relative motivazioni, sulla ricognizione degli impianti esistenti;

- il fabbisogno di investimenti per il periodo di riferimento (biennio 2024-2025), determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
  - la descrizione degli interventi previsti nel periodo di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
  - la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale;
  - per ciascun  $a \{2024, 2025\}$ , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
  - l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
  - gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.
- verifica della coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, PEF esercizi precedenti, etc.) e gli altri documenti disponibili (esempio: contratti) anche mediante tecniche di campionamento;
  - verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d'uso, ammortamento e remunerazione;
  - verifica del rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo.

Le attività saranno svolte da remoto, compresi eventuali incontri con l'Ente e i Gestori che verranno pianificati e concordati nell'ambito dell'attività istruttoria.

Per lo svolgimento del servizio verrà richiesta la messa a disposizione del materiale e della documentazione prevista, nonché di quelli ulteriori che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento del servizio e che saranno oggetto di specifica richiesta (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: prospetti di riconciliazione dati, copia contratti, contabilità analitica Gestore, dettaglio cespiti, etc.).

L'attività si concluderà con la predisposizione di una relazione di validazione della revisione 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 (conforme ai contenuti del cap. 4 dello schema tipo di Relazione di accompagnamento approvato con DETERMINA ARERA 1/2023/DTAC, Allegato 2) cui faranno seguito i competenti adempimenti da parte dell'Ente Territoriale Competente (Comune).

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023, l'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

L'attività di validazione si ispira ai principi di revisione internazionale ed in particolare al PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 200. Pertanto, il soggetto incaricato della validazione dovrà acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il documento oggetto di

revisione nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il soggetto incaricato della validazione ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di validazione (ossia il rischio di esprimere un giudizio inappropriato in presenza di un documento oggetto di validazione significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto

Il soggetto incaricato della validazione applicherà il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento delle attività e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla validazione e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul PEF. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del PEF. I giudizi sulla significatività sono formulati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione da parte del soggetto incaricato della validazione delle esigenze di informativa degli utilizzatori del PEF, nonché dall'entità o dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il giudizio del soggetto incaricato della validazione riguarda il PEF nel suo complesso e quindi il soggetto incaricato della validazione non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il PEF nel suo complesso.

Il soggetto incaricato della validazione si impegna ad agire in conformità ai principi etici applicabili per la revisione. Il Codice Etico emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), organismo indipendente che opera nell'ambito dell'International Federation of Accountants (IFAC) stabilisce i principi fondamentali di etica professionale che includono: a) l'integrità; b) l'obiettività; c) la competenza e la diligenza professionale; d) la riservatezza; e) il comportamento professionale.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione contabile che in ogni sistema di controllo interno, permane un inevitabile rischio che qualche eventuale irregolarità, anche significativa, possa non essere individuata. Peraltro, qualora tali irregolarità esistessero e venissero a nostra conoscenza, esse verrebbero trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

### **Modalità di realizzazione del servizio**

1. Per realizzare l'attività è necessario che AnciLab acquisisca la documentazione utile alla validazione. A questo scopo è stata predisposta una piattaforma di interscambio documentale cui il referente indicato dal Comune avrà accesso con credenziali personalizzate o SPID.
2. L'accesso alla piattaforma sarà attivato alla sottoscrizione del contratto e consentirà di caricare tutti i file da sottoporre a validazione. Una volta terminato il caricamento, il referente comunale darà il via alla fase di verifica della completezza dei dati.
3. AnciLab verificherà la presenza della documentazione necessaria alla validazione. Una volta verificata la completezza della documentazione avvierà la fase di validazione del PEF.
4. Saranno organizzati incontri on line con il Comune e il Gestore solo nell'eventualità si rendessero necessari per completare le informazioni a disposizione.
5. Al termine della validazione la documentazione di verifica sarà caricata sul sistema e inviata via pec al Comune.
6. È previsto un contatto finale per la verifica di chiusura dell'attività.